



Sicurezza ed igiene di alimenti e bevande

Responsabilità e deleghe nel settore alimentare

Avv. Cristina La Corte*

Nell'ambito del settore alimentare una questione di particolare interesse per gli operatori riguarda la ripartizione delle responsabilità conseguenti alle contestazioni, soprattutto di natura penale.

La prassi quotidiana conosce ampia casistica relativa a violazioni della sicurezza ed igiene degli alimenti, dal rinvenimento sugli scaffali di prodotti con data di scadenza superata, ai prodotti freschi con parassiti, agli alimenti o bevande mal conservate, ai cibi contaminati.

I Giudici di merito e di legittimità, di conseguenza, hanno elaborato una copiosa giurisprudenza relativa ai diversi aspetti di ciascuna contravvenzione, anche se è solo degli ultimi anni l'approfondimento sul versante soggettivo della contestazione, segnatamente circa la corretta individuazione delle responsabilità in quelle realtà, sempre più diffuse, di dimensioni

rilevanti e, come tali, caratterizzate da un'organizzazione interna complessa.

In particolare, con una pronuncia molto recente, la Cassazione (Cass. Pen., sez. III, sentenza del 23.01.2014 n° 3107) affronta il caso di un direttore e legale rappresentante di un punto vendita di rilevanti dimensioni tratto a giudizio e condannato in sede di merito per la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (confezioni contenenti salmone affumicato e burro conservate a temperatura non idonea). Questi presenta ricorso per cassazione lamentando in primis la violazione del principio della personalità della responsabilità penale, sostenendo che non può applicarsi, nell'ambito della sicurezza alimentare, in maniera diretta ed

automatica il requisito della forma scritta elaborato principalmente nel settore della sicurezza sul lavoro. In secondo luogo il ricorrente afferma che, nel periodo di verifica del fatto contestato, lo stesso era in ferie.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso ed annulla con rinvio al Giudice di merito la sentenza impugnata.

Con questa decisione la Suprema Corte, pur prendendo atto dell'esistenza di una pronuncia contraria della stessa III sezione (Cass. Pen., III, sent. 19.01.2011), ritiene di seguire il diverso orientamento che considera idonea ed efficace la delega conferita anche oralmente dal titolare dell'impresa, non richiedendosi forma scritta né per la validità della stessa né per la prova del rilascio, dal momento che l'efficacia devolutiva della delega è



subordinata all'esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde (salvo che nel settore pubblico) dalla forma impiegata.

Nel caso di specie, in particolare, non solo vi era un soggetto che ricopriva l'incarico di "supervisore dei capi reparto per il settore dei freschi", ma vi era altresì una struttura gerarchico piramidale all'interno del punto vendita, peraltro caratterizzato da dimensioni assai rilevanti in termini di ampiezza dei locali e di personale impiegato.

Proprio questi dati, ammonisce la Cassazione, avrebbero dovuto suggerire al Tribunale la necessità di un maggiore approfondimento circa la effettiva esistenza di una ripartizione di compiti e responsabilità all'interno del centro commerciale di cui l'imputato era direttore e, quindi, circa l'asserita riferibilità a quest'ultimo del fatto illecito accertato in un settore molto specifico del supermercato.

D'altra parte la giurisprudenza è da tempo approdata - sebbene nello specifico settore della sicurezza sul lavoro - all'affermazione per cui, in una società di rilevanti dimensioni, il legale rappresentante non è responsabile qualora l'azienda sia stata previamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ad essi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, purché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi.

La Corte cassa altresì la sentenza di merito laddove il Giudice si spinge a sostenere che l'imputato avrebbe potuto "*strutturare diversamente la propria azienda*": tale argomentazione in realtà introduce un concetto di *culpa in vigilando* che non tiene minimamente conto del fatto che, in ogni caso, la difesa aveva anche dedotto che, in occasione della verifica del fatto illecito, l'imputato si trovava in ferie e che pertanto è verosimile ritenere che, in sua assenza precaria, egli avesse avuto un sostituto.

Infine la Corte di legittimità cita quale *ius receptum* la recente sentenza del 2013 (Cass. Pen., Sez. III, 19.2.13) ove si afferma chiaramente che il legale



RIDUZIONE DELL'80% ENTRO IL 2019 DEI SACCHETTI DI PLASTICA

Secondo la proposta di direttiva presentata nei mesi scorsi in Commissione Ambiente, gli Stati dell'Unione Europea dovranno contenere del 50% entro il 2017 e dell'80% entro il 2019 il consumo dei sacchetti di plastica più comuni e inquinanti.

Gli Stati dovrebbero adottare misure, come tasse, imposte, restrizioni o divieti di commercializzazione, per garantire che i negozi non forniscano sacchetti di plastica gratuiti, ad eccezione di quelli molto leggeri, utilizzati per avvolgere alimenti sfusi come carne cruda, pesce e prodotti lattiero-caseari. I sacchetti di plastica utilizzati per avvolgere

alimenti come frutta, verdura e dolci dovranno invece essere sostituiti dal 2019 da sacchetti in carta riciclata o sacchetti biodegradabili e compostabili.

Una delle priorità riguarda la gestione definitiva dell'usa e getta, il problema dei sacchetti illegali ancora diffusi e la promozione delle produzioni industriali innovative e rispettose dell'ambiente. L'Italia in questo ambito, è un esempio per tutta l'Europa in quanto ha ridotto drasticamente l'uso dei sacchetti inquinanti usa e getta sostenendo quello dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata per l'uso domestico. I dati di Legambiente

segnalano che il nostro Paese, con l'entrata in vigore della legge contro i sacchetti non compostabili nel 2011, ne ha abbassato l'uso da circa 180000 tonnellate nel 2010 a circa 90000 nel 2013, tracciando le basi per una corretta gestione dei rifiuti e per la riduzione del consumo di plastica usa e getta.

La proposta della Commissione Europea - che dovrebbe essere votata in via definitiva entro aprile - lascia libertà ai Paesi UE di adottare misure per la riduzione dell'impiego dei sacchetti in plastica ed eventuali restrizioni relative alla loro commercializzazione.



rappresentante della società che gestisce una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega.

Su questo tema, ancora oggetto di battaglia nelle aule, si ricorda anche una precedente sentenza del medesimo tenore in un caso analogo, ove si individua nel responsabile del reparto colui sul quale gravano gli oneri, e le conseguenti responsabilità, connesse alla vigilanza e al controllo preliminare alla messa in vendita, nonché i doveri di sorveglianza sui sottoposti affinché anche costoro si attengano e rispettino le disposizioni presenti nel piano di autocontrollo.

La decisione della Corte merita particolare attenzione poiché crea un parallelismo tra le regole della sicurezza alimentare e quelle della sicurezza sul lavoro, precisandone le differenze salienti e, segnatamente, la possibilità, diversamente da quanto ad oggi codificato nel D. lgs. 81/08 (c.d. testo unico sicurezza sul lavoro) di conferire una delega di funzioni e di responsabilità anche senza una forma scritta. Non secondario, peraltro, il monito dei Giudici di legittimità laddove invitano i Giudici di merito ad effettuare, proprio in virtù dei loro più pregnanti poteri istruttori, un'indagine concreta e dettagliata del caso sottoposto al vaglio penale, così evitando di attribuire responsabilità penali in virtù di verifiche formali ed astratte che il nostro moderno diritto penale non ammette. ■

**Studio Avvocato Gaetano Forte*

DOCUMENTO SULLE ALLERGIE ALIMENTARI E SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Approvato dal Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare-CNSA, il documento "Allergie alimentari e sicurezza del consumatore - documento di indirizzo e stato dell'arte" a tutela del consumatore allergico.

Per il CNSA la pubblicazione definisce chiaramente eziologia, sintomatologia, trattamento e prevenzione delle manifestazioni allergiche legate agli alimenti.

L'allergia alimentare è una reazione immunologica avversa al cibo che impatta fortemente sulla qualità di vita dei soggetti che ne sono affetti e dei loro familiari, con costi sanitari rilevanti per l'individuo e per il Sistema Sanitario Nazionale.

Nel documento, che si rivolge a tutti i settori coinvolti - addetti all'assistenza sanitaria, medici, ditte produttrici di alimenti e di pasti, ristoratori, associazioni di consumatori - vengono definiti, tra l'altro, i quadri clinici delle reazioni avverse agli alimenti e delineate le sostanze (allergeni) che possono scatenare le reazioni.

Ci sono stati, negli ultimi anni, grandi cambiamenti nella legislazione dell'etichettatura dei cibi e le informazioni per i consumatori con allergia alimentare crescono di conseguenza. Non è stata però ancora raggiunta una semplificazione della possibilità di praticare una dieta di esclusione e con l'etichettatura "precauzionale" il carico della valutazione del rischio spetta al consumatore.

D'altra parte, senza limiti di legge, le aziende si trovano in difficoltà: l'obiettivo, dunque, è quello di ottenere dall'industria etichette sempre più adeguate alle esigenze del consumatore che permettano di verificare con certezza la non allergenicità di un prodotto. Diventa importante anche l'informazione e formazione degli addetti alla produzione/distribuzione di prodotti alimentari e pasti nonché la possibilità di individuare gli allergeni in etichetta al fine di consentire al soggetto allergico di consumare senza rischi prodotti alimentari, piatti pronti e pasti fuori casa.

